

Legge 8 giugno 1990, n. 142 ¹

Ordinamento delle autonomie locali.

(Omissis) (...)

* Articolo sostituito dall'art. 18, l. 25.3.1993, n. 81

ART. 37 *

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. ²

† Articolo inserito dall'art. 20, c. 1, della l. 81/1993

ART. 37 BIS † ³

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo [15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16] ⁴.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonchè delle rispettive giunte.

(Omissis) (...)

-
- 1) La l. 142/1990 è stata abrogata dall'art. 274, c. 1, lett. q), del d.lgs. 18.8.2000, n. 267. Per effetto del rinvio di cui all'art. 23, c. 1, della l.r. 4.7.1997, n. 23, nel Friuli Venezia Giulia continuano a trovare applicazione gli artt. 37, 37 bis, 39 e 40 della l. 142/1990.
 - 2) L'art. 37, seppur oggetto del rinvio "statico" operato dalla l.r. 23/1997, trova applicazione nel testo modificato dalla successiva l. 3.8.1999, n. 265, in quanto con tale modifica il legislatore ha inteso interpretare e chiarire un punto controverso, senza innovare la fonte normativa. Il testo modificato corrisponde all'art. 52 del d.lgs. 267/2000, che ha sostituito l'art. 37 della l. 142/1990. Pertanto, per la disciplina della mozione di sfiducia si veda anche l'art. 52 del d.lgs. 267/2000.
 - 3) Gli artt. 37 bis, 39 e 40 trovano applicazione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della l.r. 23/1997. Si pubblica pertanto il testo degli artt. 37 bis, 39 e 40 che trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia.
 - 4) L'art. 15 della l. 55/1990 è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. p), del d.lgs. 267/2000. Si veda l'art. 59, c. 1, del citato decreto legislativo.
-

Capo XI Controllo sugli organi

ART. 39

Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del [Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno]⁵⁾:

- a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonchè per gravi motivi di ordine pubblico;
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

* Numero sostituito dall'art. 21, c. 1, della l. 81/1993

1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;^{*}

† Numero sostituito dall'art. 5, c. 2, della l. 15.5.1997, n. 127

2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;[†]

‡ Numero aggiunto dall'art. 5, c. 3, della l. 127/1997

2 bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;[‡]

- c) quando non sia approvato nei termini il bilancio⁶⁾.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua

5) Nel Friuli Venezia Giulia, si veda anche l'art. 23 della l.r. 23/1997.

6) Per quanto riguarda l'ipotesi dello scioglimento del consiglio per mancata approvazione del bilancio, le disposizioni dell'art. 39 della l. 142/1990 devono essere coordinate con quelle di cui all'art. 40 (Interventi sostitutivi in caso di mancata approvazione dei documenti contabili degli enti locali), della l.r. 17.7.2015, n. 18 di cui si riporta il testo:

"1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio del Comune o della Provincia deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il relativo schema oppure qualora dalla relazione o dalle verifiche di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, emerge l'impossibilità per l'organo esecutivo dell'ente locale di predisporlo entro i venti giorni successivi alla scadenza, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida con un termine non inferiore a sette giorni, nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

2. Se il Consiglio comunale o provinciale non approva nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta o dal Commissario di cui al comma 1, verificata l'impossibilità dell'ente locale di adottarlo autonomamente in base alla relazione o alle verifiche di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali procede allo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 23/1997, e nomina il commissario per la gestione provvisoria dell'ente locale, il quale provvede all'adozione del bilancio.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche per l'approvazione del rendiconto di gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio."

approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al [prefetto]⁷ che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

^{**} Comma sostituito dall'art. 21, c. 2, della l. 81/1993

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.^{**}

[†] Comma sostituito dall'art. 3, c. 1, del d.l. 25.2.1993, n. 42, convertito dalla l. 23.4.1993, n. 120

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge⁸.^{*}

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del [Ministro]⁹ contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato [nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana]¹⁰.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, [il prefetto]¹¹, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

[†] Comma abrogato dall'art. 3, c. 2, del d.l. 42/1993 convertito dalla l. 120/1993

8. [†]

ART. 40

Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali

[‡] Comma modificato dall'art. 4, c. 2, della l. 18.1.1992, n. 16

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.¹² [‡]

2. In attesa del decreto, il prefetto¹³ può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo [15 della legge 19 marzo 1990, n. 55]¹⁴.

(Omissis)

(...)

7) Nel Friuli Venezia Giulia: Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

8) Comma che deve essere coordinato con le disposizioni di cui all'art. 2 della l. 7.6.1991, n. 182. Si veda anche l'art. 7 della l.r. 21.4.1999, n. 10.

9) Si veda la nota n. 7.

10) Nel Friuli Venezia Giulia: nel Bollettino Ufficiale della Regione.

11) Si veda la nota n. 5.

12) Si veda la nota n. 5.

13) Nel Friuli Venezia Giulia si veda anche l'art. 23 della l.r. 23/1997. La competenza del Prefetto permane nelle sole due ipotesi di gravi motivi di ordine pubblico e di applicazione della normativa antimafia.

14) L'art. 15 della l. 55/1990 è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. p), del d.lgs. 267/2000. Si vedano gli artt. 58 e 59 del citato decreto legislativo.